

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 179
a iniziativa dei Consiglieri Bissoni, Giorgini
presentata in data 10 gennaio 2018

NORME IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge, in considerazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2016 (Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni), intende disciplinare il riciclo della frazione organica dei rifiuti promuovendo e facilitando la pratica del compostaggio.

Art. 2
(Incentivi alla pratica del compostaggio)

1. I Comuni applicano una specifica riduzione tributaria alle utenze che non conferiscono né frazioni organiche né ammendanti compostati al sistema di raccolta differenziata, ivi compreso quello istituito all'articolo 4.

Art. 3
(Promozione della pratica del compostaggio)

1. I Comuni e le Assemblee territoriali d'ambito promuovono la diffusione del compostaggio domestico, di condominio e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione della frazione organica dei rifiuti.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le Assemblee territoriali d'ambito realizzano impianti centralizzati per il miglioramento qualitativo del compostaggio della frazione organica dei rifiuti proveniente dal servizio di raccolta differenziata di cui all'articolo 4 e stipulano accordi con soggetti economici pubblici e privati per l'utilizzo degli ammendanti compostati.

Art. 4
(Servizio di raccolta differenziata degli ammendanti compostati)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i Comuni e le Assemblee territoriali d'ambito realizzano un sistema per la raccolta differenziata degli ammendanti compostati provenienti dai processi di compostaggio domestico, condominiale e dalle altre forme di compostaggio sul luogo di produzione.

Art. 5*(Orti e giardini sociali)*

1. Si definiscono orti sociali gli appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinati all'attività agricola.

2. Si definiscono giardini sociali gli appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinati alla coltivazione di piante a scopo principalmente ornamentale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, ogni Comune realizza almeno un orto sociale o un giardino sociale da destinare a colture ortive senza scopo di lucro e ne promuove l'utilizzo ai fini dell'impiego degli amendanti compostati.

Art. 6*(Campagne di comunicazione)*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, la Regione, in collaborazione con i Comuni e le Assemblee territoriali d'ambito, realizza campagne di comunicazione finalizzate a informare i cittadini in ordine all'applicazione di questa legge.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Per l'anno 2018, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in complessivi euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte a carico della Missione 09 "Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2017/2019.